

ALLEGATO VI

HANDBOOK ERASMUS A.A.2007/2008

Estratto della Guida per le Agenzie Nazionali per l'implementazione del programma LLP,
dell'Invito a presentare proposte 2007 e della Guida del Candidato

INDICE

1. **MOBILITA' DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SM)**
 - 1.1. Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di studio per studenti ERASMUS pag. 2
 - 1.2. Documentazione minima richiesta pag. 6
2. **MOBILITA' DEGLI STUDENTI AI FINI DI TIROCINIO (SM PLACEMENT)**
 - 2.1. Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di tirocinio/placement per studenti ERASMUS pag. 7
 - 2.2. Documentazione minima richiesta pag. 10
3. **MOBILITA' DEI DOCENTI PER ATTIVITA' DIDATTICA (TS)**
 - 3.1. Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per docenti ERASMUS pag. 11
 - 3.2. Regole per la rendicontazione della mobilità per docenti ERASMUS pag. 13
 - 3.3. Documentazione minima richiesta pag. 16
4. **MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE (STAFF TRAINING)**
 - 4.1. Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per il personale ERASMUS pag. 17
 - 4.2. Regole per la rendicontazione della mobilità per personale ERASMUS pag. 19
 - 4.3. Documentazione minima richiesta pag. 20
5. **ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' STUDENTI, DOCENTI E STAFF TRAINING (OM)**
 - 5.1. Scopo e ammissibilità delle attività OM pag. 21
6. **DOCUMENTI UTILI**
 - 6.1. Circolare dell'AN relativa alla partecipazione degli studenti stranieri al Programma pag. 23
 - 6.2. Circolare dell'AN relativa alle borse multiple pag. 24
 - 6.3. Principi fondamentali del riconoscimento del periodo di studio/placement ERASMUS pag. 25

1. MOBILITA' DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SM)

1.1. Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di studio per studenti ERASMUS

1. AMMISSIBILITÀ DEGLI STUDENTI ERASMUS

1.1 Studenti che si recano all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP ERASMUS, destinati a borse di mobilità ai fini di studio per studenti (in prosieguo "**borse**"), devono essere assegnati a studenti partecipanti ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle attività decentrate 2007/2008 presentata all'AN dal Beneficiario (in prosieguo "**Istituto di appartenenza**") e che si recano all'estero per seguire attività ammissibili a contributo (si veda successivo punto 3) presso un Istituto partner in un Paese partecipante al Programma in prosieguo denominato "**Istituto ospitante**".

Per ciascun flusso di mobilità, l'Istituto ospitante deve essere beneficiario di una Carta Universitaria ERASMUS¹.

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi che si concluda con il conseguimento di un titolo di insegnamento superiore, dottorato incluso, presso l'Istituto di appartenenza.

1.2 Status ufficiale

Le borse sono assegnate unicamente agli studenti che sono:

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al programma LLP;

o

- soggetti ufficialmente riconosciuti dall'Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (**per la dicitura "residenti permanenti" si veda la sezione 6.1 del presente Handbook**).

1.3 Mobilità verso Paese di appartenenza

Nel caso di studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti² ad ERASMUS e temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto italiano sono eleggibili per la mobilità presso un Istituto nel loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità. L'AN, inoltre, invita l'Istituto di appartenenza a darne comunicazione all'Istituto partner richiedendo la conferma dell'accettazione prima della partenza e della stipula del relativo Accordo di Mobilità .

1.4 Studenti del primo anno

Le borse di mobilità potranno essere assegnate solo agli studenti che siano iscritti almeno al secondo anno di studi.

2. SPESE DI MOBILITÀ E DURATA AMMISSIBILE DEL PERIODO ERASMUS

¹ Si veda il sito internet dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura: elenco selezione 2007 http://eacea.ec.europa.eu/static/en/lp/erasmus/documents/euc_selection_2007.xls

² I 27 Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; e in via di adesione: Turchia.

2.1 Spese di mobilità ammissibili

La sovvenzione Erasmus è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità ed è pari a **200,00 euro al mese**.

2.2 Periodo trascorso all'estero

Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° luglio 2007 e il 30 settembre 2008**.

Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di attività ammissibili all'estero la cui durata è di **almeno 3 mesi o un trimestre accademico completo e non superiore ai 12 mesi**.

2.3 Calcolo delle mensilità erogabili

Nel caso in cui il periodo di studio all'estero di durata superiore ai 3 mesi non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (Esempio: 3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (Esempio: 3 mesi e 15 giorni = 4 mensilità).

2.4 Studenti "non borsisti"

Il Programma ERASMUS prevede la mobilità dei cosiddetti studenti ERASMUS "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo *status* di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità ERASMUS. Le clausole del presente documento, ad eccezione di quelle relative all'assegnazione delle borse, si applicano anche agli studenti ERASMUS "non borsisti".

2.5 Borse multiple

Per quanto riguarda la possibilità di Borse Erasmus multiple si rimanda alla circolare prot. n 07585/D0ER del 22 marzo 2007 (All. VI.5) .

Per gli studenti partecipanti ad un Master ERASMUS Mundus (EM) nell'ambito dei Paesi partecipanti³ ad ERASMUS (e non nei Paesi Terzi), ai quali può venire assegnata per una seconda volta, con o senza il contributo comunitario, una borsa ERASMUS, vigono le seguenti regole:

- uno studente EM europeo non può ricevere due borse di mobilità Erasmus per frequentare un master EM;
- la borsa di mobilità ERASMUS può coprire due destinazioni di mobilità purché la mobilità non superi i 12 mesi e purché sia nell'ambito di un singolo anno accademico;
- per gli studenti EM europei si applicano le normali scadenze di selezione e le procedure che si applicano per le borse di mobilità ERASMUS;
- si applicano tutte le altre regole ERASMUS incluso l'uso obbligatorio del Learning Agreement, l'obbligo per l'Istituto di appartenenza e l'Istituto ospitante di essere titolari di EUC⁴, etc.

Per quanto riguarda i costi di iscrizione, uno studente EM europeo è soggetto alle stesse regole cui è soggetto ogni studente ERASMUS, ciò significa che:

- l'Istituto ospitante non è autorizzato ad applicare alcuna tassa di iscrizione allo studente EM europeo per il periodo trascorso presso l'Istituto stesso;
- una tassa di iscrizione per un master EM non è in conflitto con le regole LLP/ERASMUS solo se è rigorosamente connessa al Master e al suo consorzio e non sia esclusivamente per la mobilità.

³ Vedi nota 2.

⁴ Si veda nota 1.

3. ATTIVITÀ ALL'ESTERO

Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività all'estero:

3.1 studi a tempo pieno del primo, secondo o terzo ciclo, compresa la preparazione di una tesi (con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi) che conducono al conseguimento di un diploma o laurea ufficialmente riconosciuti;

3.2 periodo di tirocinio nell'ambito di un periodo di studio in base a quanto previsto nel Learning Agreement. Quindi:

- a. il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione dell'istituto dove lo studente realizzerà il periodo di studio;
- b. le due attività (di studio + tirocinio) devono essere svolte in maniera consecutiva.

Il contributo mensile sarà pari a quello previsto per la mobilità ai fini di studio.

La durata complessiva è di minimo tre mesi e massimo 12 mesi, per cui è possibile, ad esempio, combinare un mese di tirocinio con due mesi di studio o viceversa.

4. RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

Prima della partenza dello studente l'Istituto di appartenenza deve verificare che:

4.1 il programma di studio proposto che sarà seguito all'estero presso l'Istituto ospitante sia coerente con il diploma o la laurea che lo studente consegnerà presso il proprio Istituto di appartenenza e che, di conseguenza, il periodo di studio Erasmus possa essere riconosciuto se completato in modo soddisfacente;

4.2 ogni studente dovrà concordare il Learning Agreement che dovrà essere approvato e siglato dall'Istituto di appartenenza, da quello ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento sostanziale dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti entro un mese dall'arrivo dello studente presso l'Istituto ospitante. Ogni successivo cambiamento che si riveli necessario dovrà essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente.

Al termine del periodo ERASMUS l'Istituto ospitante deve rilasciare allo studente:

4.3 un **Transcript of Records** relativo al lavoro svolto in accordo al Learning Agreement

4.4 un **attestato** che certifichi le date del periodo di mobilità

Al termine del periodo di studio ERASMUS, l'Istituto di appartenenza ne garantirà il pieno riconoscimento (si veda l'Allegato III "Obblighi dell'Istituto beneficiario" all'Accordo Finanziario, nonché la sezione 6.3 dell'Handbook)

5. PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI STUDIO ERASMUS

Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo ERASMUS iniziale e ciò sia possibile (ad esempio lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi e l'Istituto di appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se l'Istituto non ha i fondi necessari, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo STATUS ERASMUS) l'Istituto di appartenenza e l'Istituto ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:

- a) sia stipulato un Emendamento all'Accordo (si veda la sezione 6.3 dell'Handbook) tra lo studente e l'Istituto di appartenenza prima del termine del periodo ERASMUS inizialmente stabilito;
- b) non ci siano interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Istituto ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di studio), eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'Istituto ospitante che dall'Istituto di appartenenza e approvate dall'Ufficio ERASMUS e dall'AN;
- c) l'intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini entro il 30 settembre 2008.

Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire **per iscritto e devono avere il nulla osta dell'istituto ospitante.**

6. TASSE UNIVERSITARIE

L'Istituto ospitante non è autorizzato ad esigere dagli studenti ERASMUS il pagamento di tasse universitarie (in particolare spese/tasse di frequenza, spese/tasse d'iscrizione, spese/tasse d'esame, spese/tasse d'accesso ai laboratori e/o alle biblioteche). Tuttavia l'Istituto ospitante potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire i costi assicurativi, l'adesione a sindacati studenteschi o l'utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali. *La clausola si applica a tutti gli studenti ERASMUS in mobilità, con o senza il contributo comunitario.* Inoltre, gli studenti continueranno a pagare le normali tasse universitarie al loro Istituto di appartenenza anche durante il periodo di studio all'estero; tuttavia agli studenti in mobilità non dovranno essere richieste tasse per l'organizzazione e l'amministrazione delle pratiche relative alla mobilità stessa. (si veda l'Allegato III "Obblighi dell'Istituto beneficiario" all'Accordo stipulato con l'AN).

7. CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS

Ogni studente in mobilità dovrà ricevere dall'Istituto di appartenenza la **CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS** (scaricabile dal sito internet dell'AN (www.programmallp.it) nelle pagine Erasmus, sezione "Mobilità per studio").

1. MOBILITA' DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SM)

1.2. Documentazione minima richiesta

- 1. Accordo Interistituzionale – All. IV all'Accordo Finanziario**
- 2. Accordo Istituto/Studente – All. V.1a all'Accordo Finanziario**
- 3. Learning Agreement – All. V.1b all'Accordo Finanziario**
- 4. Relazione Individuale degli Studenti Erasmus – All. V.1c all'Accordo Finanziario**
- 5. Transcript of records – All. V1d all'Accordo Finanziario**
- 6. Modello di Accordo EILC Istituto/studente - All. V.1e all'Accordo Finanziario**
- 7. Documenti utili al prolungamento Erasmus - All. V1f all'Accordo Finanziario**
- 8. Carta dello Studente ERASMUS – All. V.1g all'Accordo Finanziario**

2. MOBILITA' DEGLI STUDENTI AI FINI DI TIROCINIO (SM PLACEMENT)

2.1. Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per studenti ERASMUS

1. AMMISSIBILITÀ DEGLI STUDENTI ERASMUS

1.1 Studenti che si recano all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP ERASMUS, destinati a borse di mobilità ai fini di tirocinio/placement per studenti (in prosieguo "**borse**"), devono essere assegnati a studenti partecipanti ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle attività decentrate 2007/2008 presentata all'AN dal Beneficiario (in prosieguo "**Istituto di appartenenza**") e che si recano all'estero per seguire attività ammissibili (si veda successivo punto 3) presso un'impresa, ente o organizzazione in un Paese partecipante al Programma, in prosieguo denominati "**impresa ospitante**".

Per ciascun flusso di mobilità, l'impresa ospitante deve rispondere alla definizione di impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP⁵.

N.B.

Non sono eleggibili come imprese: le istituzioni comunitarie; gli organismi che gestiscono programmi comunitari (al fine di evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti); le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate etc.) del Paese di appartenenza dello studente (come definito alla sezione *Status Ufficiale*) nel Paese ospitante.

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi che si concluda con il conseguimento di un titolo di insegnamento superiore, dottorato incluso, presso l'Istituto di appartenenza.

1.2 Status ufficiale

Le borse sono assegnate unicamente agli studenti che sono:

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al programma LLP;

o

- soggetti ufficialmente riconosciuti dall'Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (**per la dicitura "residenti permanenti" si veda la sezione 6.4 dell'Handbook**).

1.3 Mobilità verso Paese di appartenenza

Nel caso di studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti⁶ ad ERASMUS e temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto italiano sono eleggibili per la mobilità presso un'impresa nel loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità. L'AN, inoltre, invita l'Istituto di appartenenza a darne comunicazione all'impresa ospitante richiedendo la conferma dell'accettazione prima della partenza e della stipula del relativo Accordo di Mobilità.

1.4 Studenti del primo anno

Le borse di mobilità ai fini di tirocinio potranno essere assegnate anche agli studenti iscritti al primo anno di studi.

⁵ Impresa: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale (Fonte: GU L327 24/11/2006).

⁶ Si veda nota 2.

2. SPESE DI MOBILITÀ E DURATA AMMISSIBILE DEL PERIODO ERASMUS

2.1 Spese di mobilità ammissibili

La sovvenzione Erasmus è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità ed è pari a **600,00 euro al mese**.

2.2 Periodo trascorso all'estero

Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° luglio 2007 e il 30 settembre 2008**.

Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di attività ammissibili all'estero la cui durata è di **almeno 3 mesi e non superiore ai 12 mesi**.

Si ricorda che l'AN finanzia **max 6 mesi per studente**.

2.3 Calcolo delle mensilità erogabili

Nel caso in cui il periodo di studio all'estero di durata superiore ai 3 mesi minimi non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (Esempio: 3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (Esempio: 3 mesi e 15 = 4 mensilità).

2.4 Studenti "non borsisti"

Il Programma ERASMUS prevede la mobilità ai fini di tirocinio/placement dei cosiddetti studenti ERASMUS "non borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo *status* di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità ERASMUS. Le clausole del presente documento, ad eccezione di quelle relative all'assegnazione delle borse, si applicano anche agli studenti ERASMUS "non borsisti".

2.5 Borse multiple

Per quanto riguarda la possibilità di Borse Erasmus multiple si rimanda alla circolare prot. n 07585/D0ER del 22 marzo 2007 (All. VI.5).

3. ATTIVITÀ ALL'ESTERO

Le borse sono assegnate esclusivamente per la seguente attività all'estero:

attività di tirocinio a tempo pieno riconosciuta come parte integrante del programma di studi dello studente dall'Istituto di appartenenza.

4. RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

Prima della partenza dello studente l'Istituto di appartenenza deve rilasciare:

4.1 un **Contratto di tirocinio** che sarà sottoscritto dallo studente e dall'Istituto di appartenenza;

4.2 a tale Contratto è allegato il **Training Agreement**, che sarà personalizzato e sarà relativo al programma del periodo di tirocinio/placement. Tale documento dovrà essere approvato e siglato dall'Istituto di appartenenza, dall'impresa ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento sostanziale dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti entro un mese dall'arrivo dello studente presso l'impresa ospitante. Ogni successivo cambiamento che si riveli necessario dovrà essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente. Il

Training Agreement include la **Dichiarazione di Qualità** (Quality Commitment) che definisce i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte nel tirocinio/placement Erasmus.

Al termine del periodo di tirocinio/placement ERASMUS l'impresa ospitante deve rilasciare allo studente:

- 4.3 un **Transcript of Work** relativo al lavoro svolto in accordo con il Training Agreement
- 4.4 un attestato che certifichi le date del periodo di mobilità

Al termine del periodo di tirocinio ERASMUS l'Istituto di appartenenza deve garantire allo studente:

- 4.5 il totale riconoscimento, preferibilmente tramite ECTS, delle attività indicate nel Training Agreement e portate a termine con successo. Nel caso particolare di una mobilità ai fini di tirocinio/placement che non costituisce parte integrante del percorso di studi dello studente, l'Istituto di appartenenza dovrà riconoscere tale attività almeno nel Diploma Supplement (si veda l'Allegato III "Obblighi dell'Istituto beneficiario" all'Accordo stipulato con l'AN).
- 4.6 Il rilascio di crediti o il riconoscimento delle attività di formazione intraprese dallo studente presso l'impresa ospitante possono essere rifiutati solo se lo studente non raggiunge il livello di profitto richiesto dall'impresa ospitante o non soddisfa le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

5. PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI STUDIO ERASMUS

Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo ERASMUS iniziale e ciò sia possibile (ad esempio lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi e l'Istituto di appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se l'Istituto non ha i fondi necessari, lo studente accetta il prolungamento soltanto con lo STATUS ERASMUS) l'Istituto di appartenenza e l'impresa ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:

- d) sia stipulato un Emendamento all'Accordo (si veda l'allegato V.2e all'Accordo Finanziario) tra lo studente e l'Istituto di appartenenza prima del termine del periodo ERASMUS inizialmente stabilito;
- e) non ci siano interruzioni tra il periodo di tirocinio/placement già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'impresa ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di studio), eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'impresa ospitante che dall'Istituto di appartenenza e approvate dall'Ufficio ERASMUS e dall'AN;
- f) l'intero periodo di tirocinio/placement, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell'anno accademico in cui è cominciato e termini entro il 30 settembre 2008.

Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire **per iscritto e devono avere il nulla osta dell'impresa ospitante.**

Si ricorda che l'AN finanzia massimo 6 mensilità, pertanto se lo studente è già stato autorizzato per 6 mesi il prolungamento dovrà essere fatto "senza contributo".

6. CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS

Ogni studente in mobilità dovrà ricevere dall'Istituto di appartenenza la **CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS** (scaricabile dal sito internet dell'AN (www.programmallp.it) nelle pagine Erasmus, sezione "Mobilità per studio").

2. MOBILITA' DEGLI STUDENTI AI FINI DI TIROCINIO (SM PLACEMENT)

2.2. Documentazione minima richiesta

- 1. Accordo di tirocinio Istituto/Studente – All. V.2a all'Accordo Finanziario**
- 2. Condizioni Generali – All. V.2b all'Accordo Finanziario**
- 3. Training Agreement – All. V.2c all'Accordo Finanziario**
- 4. Relazione Individuale degli Studenti Erasmus - All. V.2d all'Accordo Finanziario**
- 5. Modello di Accordo EILC Istituto/studente - All. V.2e all'Accordo Finanziario**
- 6. Documenti utili al prolungamento ERASMUS - All. V.2f all'Accordo Finanziario**
- 7. Carta dello Studente ERASMUS - All. V.2g all'Accordo Finanziario**

3. MOBILITA' DEI DOCENTI PER ATTIVITA' DIDATTICA (TS)

3.1. Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per docenti ERASMUS

1. AMMISSIBILITÀ DEI DOCENTI ERASMUS

1.1 Docenti che si recano all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del Programma LLP/ERASMUS, destinati a borse di mobilità per attività di docenza (in prosieguo "**borse**"), devono essere assegnati a docenti partecipanti ad un programma di mobilità approvato dalla candidatura alle attività decentrate 2007/2008 presentata all'AN dall'Istituto ove prestano servizio (in prosieguo "**Istituto di appartenenza**") e che si recano all'estero per svolgere attività ammissibili (si veda successivo punto 3) presso l'Istituto partner in un Paese partecipante al Programma in prosieguo denominato "**Istituto ospitante**".

Si specifica inoltre che le categorie di docenza ammesse alla mobilità TS sono:

- **i ricercatori;**
- **i professori associati;**
- **i professori ordinari;**
- **i professori a contratto.**

Per ciascun flusso di mobilità l'Istituto ospitante deve essere beneficiario di una Carta Universitaria ERASMUS⁷.

I docenti devono prestare servizio presso l'Istituto di appartenenza.

1.2 Status ufficiale

Le borse sono assegnate unicamente ai docenti che sono:

- cittadini di uno Stato membro della Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma LLP;
- o
- soggetti ufficialmente riconosciuti dall'Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti.

2. SPESE DI MOBILITÀ E DURATA AMMISSIBILE DEL PERIODO ERASMUS

2.1 Spese di mobilità coperte

La sovvenzione Erasmus è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità; la sovvenzione non può essere superiore a **900,00 euro per flusso**.

Non sono previste mobilità docenti (TS) senza contributo.

2.2 Periodo trascorso all'estero

Le borse sono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° luglio 2007 ed il 30 settembre 2008**. Tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo.

Ai fini della ammissibilità della mobilità è obbligo impartire **almeno 5 ore di docenza** (non è più o prevista una durata minima).

La mobilità non può avere una durata superiore a **6 settimane**.

Anche i docenti europei coinvolti in un Master Erasmus Mundus hanno diritto a ricevere borse di mobilità ERASMUS per periodi di docenza secondo le regole standard ERASMUS.

⁷ Si veda nota 1.

3. ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Le borse sono assegnate esclusivamente per effettuare un periodo **di docenza** all'estero nell'ambito di un programma di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la Carta Universitaria ERASMUS (EUC) i cui rapporti sono regolati da Accordi Interistituzionali (Accordi Bilaterali) (si veda Allegato IV all'Accordo Finanziario).

La selezione delle candidature alla mobilità per attività didattica sarà effettuata sulla base di un breve programma di docenza (v. Allegato V.3° all'Accordo Finanziario, "Work Programme") contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi, che il docente presenterà e che sarà sottoscritto dall'Istituto di appartenenza e dall'Istituto ospitante. Entrambi gli Istituti saranno responsabili della qualità del periodo di mobilità. Al termine della mobilità il docente presenterà una breve relazione sui risultati ottenuti più rilevanti.

4. PRIORITÀ NELL'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI MOBILITÀ

Nell'assegnazione delle borse TS dovrà essere data priorità:

1. alle attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente ERASMUS sarà parte integrante del programma di studio dell'Istituto ospitante;
2. alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico;
3. alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e facoltà e per preparare futuri progetti di cooperazione.

Per garantire la partecipazione del maggior numero possibile di docenti la priorità sarà data inoltre ai docenti che si recano all'estero per la prima volta nell'anno accademico in corso.

3. MOBILITA' DEI DOCENTI PER ATTIVITA' DIDATTICA (TS)

3.2. Regole per la rendicontazione della mobilità dei docenti ERASMUS

Ai fini della mobilità docenti sono ammissibili i seguenti costi:

- i costi di viaggio
- i costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del viaggio).

Viaggio

Per il viaggio a/r si fa riferimento al costo effettivo dello stesso, dovranno pertanto essere conservati gli originali dei documenti di spesa (biglietto a/r; carte d'imbarco etc.) per i **cinque anni** successivi alla data del pagamento del saldo finale da parte dell'AN (o del rimborso a favore dell'AN).

L'Agenzia Nazionale verificherà che per il viaggio sia stata utilizzata la **tariffa più conveniente**.

I tragitti fino a 400 chilometri devono essere effettuati in **treno**, tranne nei casi di emergenza o quando sia necessario l'attraversamento del mare.

L'utilizzo dell'**aereo** è consentito solo per i viaggi superiori a 400 chilometri o comprendenti l'attraversamento del mare. Se possibile si deve ricorrere alle tariffe apex o scegliere voli con tariffe scontate. Le tariffe della classe economica sono il massimo consentito.

Sono consentiti gli spostamenti in **auto**, ma occorre rispettare le regole seguenti:

- automobile privata o taxi: il rimborso ammissibile sarà basato sulla tariffa più economica di viaggio per la stessa tratta (es. biglietto aereo, bus, treno) ma in ogni caso non può eccedere il costo di un biglietto del treno in prima classe per la stessa tratta, indipendentemente dal numero di persone che viaggiano nella stessa autovettura.
- automobile a noleggio: è possibile noleggiare un'automobile di categoria A (o, se al viaggio partecipano più di due persone, al massimo di categoria B) a condizione che non sia disponibile alcun mezzo di trasporto pubblico.

Le spese per il trasporto locale/regionale nel paese di residenza (esempio, da casa all'aeroporto) e nel paese ospitante (esempio dall'aeroporto all'istituto dove si tiene il corso) verranno rimborsate soltanto se direttamente connesse all'attività

Soggiorno

I costi di soggiorno (inclusi i costi di assicurazione del viaggio) sono calcolati sulla base delle tariffe giornaliere o settimanali (a seconda della durata della mobilità) differenziate per paese (si veda la Tabella 1).

Le tariffe giornaliere devono essere applicate al numero ammissibile di pernottamenti all'estero (e non al numero dei giorni trascorsi all'estero).

Il contributo per il soggiorno è forfettario.

Le tariffe giornaliere devono essere usate per calcolare le spese di soggiorno per le attività che richiedono fino a 6 pernottamenti inclusi.

Le tariffe settimanali devono essere usate per attività che durano tra 1 e 6 settimane. Le tariffe settimanali diminuiscono settimana per settimana: per es. la tariffa per la 2^a settimana è inferiore alla metà di quella prevista per la 1^a settimana.

Esempio 1 - Mobilità in Belgio che prevede 6 pernottamenti, con costo del viaggio a/r pari a 400 €
6 pernottamenti x 150 € (tariffa giornaliera per il Belgio) = 900 €

Totale spese: 1.300 €

Contributo comunitario finale: 900 €

Contributo di Istituto o di altre fonti: 1.300 – 900 = 400 €

Esempio 2 - Mobilità in Belgio che dura 2 settimane/14 pernottamenti con costo del viaggio a/r pari a 400 €

(1 x 750 € ovvero tariffa settimanale per la 1^a settimana + 1 x 350 € ovvero tariffa settimanale per la 2^a settimana) = 1.110 €

Totale spese: 1.500 €

Contributo comunitario finale: 900 €

Contributo di Istituto o di altre fonti: 1.500 – 900 = 600 €

Esempio 3 - Mobilità in Belgio che dura 2 settimane piene più 5 pernottamenti:

(1 x 750 € ovvero tariffa settimanale per la 1^a settimana + 1 x 350 € ovvero tariffa settimanale per la 2^a settimana + 142,86 € (ovvero 5 notti calcolate sulla base dei 200 € della tariffa settimanale per la 3^a settimana: $200€ \times 5$) = 1.242,86 €

Totale spese: 1.642,86 €

Contributo comunitario finale: 900 €

Contributo di Istituto o di altre fonti: 1642,86 – 900 = 742,86 €

Giorni di viaggio ammissibili

Per quanto riguarda i giorni di viaggio ammissibili, in linea generale sarà riconosciuto 1 giorno per l'andata e 1 giorno per il ritorno. Esclusivamente se, per usufruire di una tariffa economica (ad esempio tariffa APEX) è necessario includere un fine settimana all'andata oppure un fine settimana al ritorno, sono ammissibili al massimo 2 gg. all'andata e 1 g. al ritorno oppure massimo 1 giorno all'andata e 2 giorni al ritorno.

Esempio: se l'attività inizia il lunedì è possibile partire il sabato precedente (utilizzando quindi 2 giorni all'andata e massimo 1 giorno al ritorno); se l'attività termina il venerdì è possibile rientrare la domenica (utilizzando 2 giorni per il ritorno e massimo 1 giorno per l'andata).

In caso di durata del viaggio superiore a quella ammissibile l'Agenzia Nazionale si riserva di fare le opportune riduzioni dei giorni di soggiorno.

3. MOBILITA' DEI DOCENTI PER ATTIVITA' DIDATTICA (TS)

TABELLA 1

Tariffe giornaliere e settimanali per il rimborso dei costi di soggiorno del personale docente e non docente (Teaching Staff e Staff Training)

	Tariffa giornaliera (nel caso di mobilità inferiore o pari a 6 notti)	Weekly rate			
		1° settimana	2° settimana	3° 4° 5° 6° settimana	
Belgique/Belgie - BE	150	750	350	200	
Bulgaria- BG	85	425	198	113	
Ceska Republika - CZ	136	679	317	181	
Danmark - DK	204	1019	476	272	
Deutschland - DE	150	752	351	200	
Eesti - EE	120	602	281	161	
Ellas - EL	140	698	326	186	
Espana -ES	152	759	354	202	
France - FR	179	893	417	238	
Ireland - IE	184	918	428	245	
Italia - IT	168	839	391	224	
Kypros - CY	138	690	322	184	
Latvija - LV	114	571	266	152	
Lithuania - LT	116	578	270	154	
Luxembourg - LU	150	750	350	200	
Magyarország - HU	135	675	315	180	
Malta - MT	134	672	313	179	
Nederland - NL	165	823	384	219	
Oesterreich - AT	161	803	375	214	
Polska - PL	122	610	285	163	
Portugal - PT	137	686	320	183	
Rumania- RO	96	478	223	128	
Slovenija -SI	124	622	290	166	
Slovensko -SK	139	697	325	186	
Suomi - FI	177	883	412	235	
Sverige - SE	169	843	393	225	
United Kingdom - UK	216	1078	503	288	
Island - IS	209	1044	487	278	
Liechtenstein - LI	188	938	438	250	
Norge - NO	211	1053	492	281	
Turkey - TR	125	627	293	167	

3. MOBILITA' DEI DOCENTI PER ATTIVITA' DIDATTICA (TS)

3.3. Documentazione minima richiesta

- 1. Accordo Interistituzionale – All. IV all'Accordo Finanziario**
- 2. Accordo Istituto/docente – All. V.3a all'Accordo Finanziario**
- 3. Programma di docenza – All. V.3b all'Accordo Finanziario**
- 4. Relazione Individuale dei Docenti Erasmus - All. V.3c all'Accordo Finanziario**

4. STAFF TRAINING (MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE)

4.1. Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per il personale ERASMUS

1. AMMISSIBILITÀ DELLO STAFF (DOCENTE E NON DOCENTE) ERASMUS

1.1 Staff che si reca all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del Programma LLP/ERASMUS, destinati a borse di mobilità per lo staff di un Istituto di Istruzione Superiore o proveniente da un'impresa (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati, nel primo caso, al personale docente o non docente partecipante ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle attività decentrate 2007/2008 presentata all'AN dall'Istituto ove prestano servizio (in prosieguo "Istituto di appartenenza") e che si recano all'estero per svolgere attività ammissibili (si veda successivo punto 3) presso l'Istituto partner, in prosieguo denominato "Istituto ospitante", o presso un'impresa, in prosieguo denominata "impresa ospitante", in un Paese partecipante al Programma.

Per ciascun flusso di mobilità, l'impresa ospitante deve rispondere alla definizione di impresa indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP⁸.

Per le categorie di docenza ammesse alla mobilità Staff Training si veda il punto 3.1.

Per ciascun flusso di mobilità l'Istituto ospitante deve essere beneficiario di una Carta Universitaria ERASMUS⁹.

I docenti devono prestare servizio presso l'Istituto di appartenenza.

1.2 Status ufficiale

Le borse sono assegnate unicamente al personale:

- cittadino di uno Stato membro della Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma LLP;
- o
- soggetto ufficialmente riconosciuto dall'Italia come profugo, apolide o residente permanente.

3. SPESE DI MOBILITÀ E DURATA AMMISSIBILE DEL PERIODO ERASMUS

2.1 Spese di mobilità coperte

La sovvenzione Erasmus è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità; la sovvenzione non può essere superiore a **900,00 euro per flusso**.

Non sono previste mobilità Staff training senza contributo.

2.2 Periodo trascorso all'estero

Le borse sono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° luglio 2007 ed il 30 settembre 2008**. Tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo.

Le borse sono assegnate esclusivamente per soggiorni all'estero aventi una durata minima di una settimana – ovvero 5 giorni lavorativi - e massima di 6 settimane. Tuttavia, per esigenze di lavoro, sono ammissibili anche periodi più brevi di una settimana che dovranno essere giustificati dall'Istituto (o impresa) di appartenenza.

L'AN finanzia al massimo 2 flussi per Istituto per massimo 7 giorni ciascuno

⁸ Si veda nota 5.

⁹ Si veda nota 1.

3. ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Le borse sono assegnate esclusivamente per effettuare un periodo **di formazione** all'estero: nel caso in cui tale attività venga svolta **presso un Istituto di Istruzione Superiore**, essa dovrà effettuarsi nell'ambito di un programma di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la Carta Universitaria ERASMUS (EUC) i cui rapporti sono regolati da Accordi Interistituzionali (Accordi Bilaterali) (si veda Allegato IV all'Accordo Finanziario).

Nel caso in cui tale attività venga svolta **presso un'impresa ospitante**, non si richiedono obbligatoriamente Accordi bilaterali.

La selezione delle candidature alla mobilità del personale di un Istituto di Istruzione Superiore e del personale di un'impresa, sarà effettuata sulla base di un breve piano di lavoro (si veda Allegato V.4a all'Accordo Finanziario) contenente gli obiettivi, i risultati attesi in termini di apprendimento o formazione, le attività da svolgere e se possibile un programma del periodo. Il suddetto piano di lavoro sarà presentato dal personale candidato e sarà sottoscritto dall'Istituto di appartenenza e dall'Istituto/impresa ospitante. Al termine della mobilità la persona presenterà una breve relazione sui risultati ottenuti più rilevanti.

5. PRIORITÀ NELL'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI MOBILITÀ

Nell'assegnazione delle borse staff Training dovrà essere data priorità:

- alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico/strumenti di lavoro;
- alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e facoltà e per preparare futuri progetti di cooperazione.

Per garantire la partecipazione del maggior numero possibile del personale eleggibile per lo Staff Training la priorità sarà data inoltre a coloro che si recano all'estero per la prima volta nell'anno accademico in corso.

4. STAFF TRAINING (MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE)

4.2. Regole per la rendicontazione della mobilità Staff Training ERASMUS

Si veda la sezione 3.2 dell'Handbook.

Alla Mobilità Staff Training si applicano, difatti, le stesse regole della Mobilità Docenti (TS).

4. STAFF TRAINING (MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE)

4.3. Documentazione minima richiesta

- 1. Accordo Interistituzionale – All. IV all'Accordo Finanziario**
- 2. Accordo di mobilità Staff Training Istituto/Staff – All. V.4a all'Accordo Finanziario**
- 3. Piano di lavoro – All. V.4b all'Accordo Finanziario**
- 4. Relazione Individuale dello Staff Erasmus - All. V.4c all'Accordo Finanziario**

5. ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITA' STUDENTI, DOCENTI E STAFF TRAINING (OM)

5.1. Scopo e ammissibilità delle attività OM

Scopo

La sovvenzione OM è un contributo ai costi relativi alle attività organizzative della mobilità degli studenti e dello staff sia in entrata che in uscita, ed è attribuita come segue:

- un importo per capita in base agli studenti in uscita ai fini di studio, al personale docente e non docente in uscita e al personale di un'impresa ospitato (SM, TS, Staff Training).
- un importo per capita per gli studenti in uscita ai fini di tirocinio (SM placement)

	Mobilità (SM, TS e Staff training) (€/per capita)	Mobilità ai fini di tirocinio (SM placement) (€/per capita)
1 a 25 persone	230,00	390,00
26 a 100 persone	180,00	300,00
101 a 400 persone	130,00	200,00
> 400 persone	100,00	150,00

Se con l'applicazione delle scale di costo unitario di cui sopra il risultato è inferiore a 500 € il contributo sarà incrementato a 500€, tuttavia se il risultato è pari a zero nessun contributo sarà erogato.

Rispetto dei principi di ERASMUS

Il Beneficiario può decidere quali costi coprire con il contributo OM, a condizione che tali costi siano legati ad attività di Organizzazione della Mobilità e che siano rispettati i principi del Programma comunitario, ovvero:

- giustificazione delle spese sostenute (es. tramite fatture, ricevute, etc.);
- ammissibilità della natura delle spese sostenute;
- ammissibilità del periodo durante il quale si sostengono le spese (cfr. Articolo II dell'Accordo Beneficiario/AN);
- conservazione agli atti dei documenti di spesa per almeno 5 anni dalla data del pagamento del saldo da parte dell'AN (o della richiesta di rimborso)

Esempi di attività ammissibili al contributo comunitario OM

Alcuni esempi di voci ammissibili sono:

1. preparazione, monitoraggio e valutazione della mobilità studenti, docenti e dello staff;
2. selezione, orientamento ed ogni altro tipo di supporto al singolo individuo in mobilità;
3. noleggio/acquisto/leasing di *programmi informatici/software e/o attrezzature* di supporto (es. p.c., fax, stampanti, fotocopiatrici, etc.);
4. preparazione linguistica degli studenti (sia in entrata che in uscita) e del personale docente e non docente (solo in uscita);
5. produzione e distribuzione di materiale informativo utile ai partecipanti alla mobilità (es. depliant, sito internet);
6. riproduzione della "Carta dello Studente ERASMUS" (vedi pag. 6);

7. partecipazione a Riunioni/Seminari organizzati, a livello nazionale, dall'AN LLP Italia (*in questo caso, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui alla sezione 4.2. "Regole per la rendicontazione della mobilità per Staff Training ERASMUS"*);
8. visite presso gli Istituti partner allo scopo di realizzare incontri di preparazione, monitoraggio e valutazione delle attività di Organizzazione della Mobilità (*in questo caso, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui alla sezione 4.2. "Regole per la rendicontazione della mobilità per Staff Training ERASMUS"*);
9. attività legate all'implementazione dell'ECTS;
10. attività legate all'implementazione del Diploma Supplement.
11. costi assicurativi inerenti la mobilità Erasmus ai fini di studio.

NB: l'elenco delle attività suddette non è esaustivo; i costi relativi ad altre attività potranno essere rendicontati purché le attività stesse siano funzionali all'Organizzazione della Mobilità.

Per maggiori dettagli si veda la Guida del Candidato disponibile sul sito dell'AN all'indirizzo <http://www.programmallp.it> .

6. DOCUMENTI UTILI

6.1. Circolare AN relativa alla partecipazione degli studenti stranieri al Programma

Firenze, 27 febbraio 2007
Prot. n. 5464/D9ER

Ai Rettori/Direttori
Degli Istituti in elenco
p.c. Responsabile
Ufficio Erasmus

Oggetto: Programma LLP – Azione Decentrata ERASMUS – Partecipazione al Programma comunitario LLP/ERASMUS degli studenti stranieri.

Con la presente si rammenta che gli studenti ammessi alla partecipazione del Programma comunitario LLP/ERASMUS sono:

1. i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma ovvero: i 27 Stati membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e il Paese Candidato all'adesione (Turchia)

oppure

2. cittadini di altri Paesi , purché siano residenti permanenti o siano registrati come apolidi o godano, in Italia, dello status di rifugiati.

Si specifica che per *“residenti permanenti”* sono da intendersi (come già indicato nella Circolare del Ministero e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 2598/SE del 2 luglio 1999) gli studenti stranieri aventi i requisiti utili all'ottenimento della Carta di Soggiorno di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – Articolo 9 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche di cui alla Legge n. 189 del 30 luglio 2002 – Articolo 9 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

Pertanto gli studenti stranieri iscritti presso un Istituto di Istruzione Superiore italiano non corrispondenti alle indicazioni di cui al punto 1. e 2. **non** possono partecipare alla mobilità ERASMUS (con o senza contributo comunitario).

Si invitano pertanto gli Istituti a verificare che i propri studenti stranieri vincitori di una borsa ERASMUS soddisfino i criteri di cui sopra, onde evitare che in caso di controllo da parte di questa Agenzia Nazionale tali mobilità risultino non eleggibili e pertanto comportino la restituzione totale del contributo comunitario.

Distinti saluti,

Il Direttore Dott. Giovanni Biondi

Il Direttore
Dott. Giovanni Biondi



6. DOCUMENTI UTILI

6.2. Circolare AN relativa alle borse multiple Erasmus

Prot. n. 07585/D9ER

Roma, 22 marzo 2007

Istituti italiani di istruzione superiore
c.a. Referenti Programma ERASMUS

Oggetto: Programma ERASMUS – borse multiple

Con la presente si informano gli Istituti in indirizzo che, nell'ambito del programma LLP, a partire dall'a.a. 2007/2008 per quel che riguarda Erasmus, in base a quanto comunicatoci dalla Commissione Europea sulla mobilità degli studenti per motivi di studio (SM) o per tirocinio (SM-placement) **andranno applicate le seguenti regole:**

- a) Ogni studente può usufruire di **una sola borsa di studio Erasmus** all'estero nel corso dei suoi studi;
- b) Oltre all'opportunità di cui al punto a), ogni studente può usufruire di **una sola borsa per tirocinio Erasmus** all'estero nel corso dei suoi studi;
- c) Oltre alle opportunità di cui ai punti a) e b), lo studente iscritto ad un master **Erasmus mundus** (cittadino di uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus) può ricevere **una sola borsa Erasmus** per il periodo di studio previsto per tale attività di mobilità;
- d) Le borse menzionate ai punti a) e b) possono essere assegnate nello stesso o in differenti cicli di studio;
- e) Le borse menzionate nei punti a), b) e c) possono essere assegnate senza una successione specifica;
- f) La **durata min./max** deve essere rispettata per ciascuna borsa (min.3 mesi, max 12 mesi);
- g) La **durata totale** delle borse menzionate ai punti **a), b) e c)** **non deve superare i 24 mesi.**

Non è quindi possibile per uno studente ricevere, per es., due borse di studio Erasmus o due borse per tirocinio Erasmus.

Inoltre, si fa presente che:

1. se uno studente, prima dell'entrata in vigore del programma LLP (2007-2013) ha già usufruito di n.2 borse (una per un periodo di studio Erasmus nell'ambito del programma Socrates e una per un periodo di tirocinio Leonardo nell'ambito del programma Leonardo da Vinci) può usufruire solo di **una** borsa di studio Erasmus per un Master Erasmus Mundus ;
2. se uno studente, prima dell'entrata in vigore del programma LLP (2007-2013), ha usufruito di n.1 borsa per un periodo di studio Erasmus nell'ambito del programma Socrates, può usufruire di **una** borsa per tirocinio Erasmus e di **una** borsa Erasmus per un Master Erasmus ;
3. se uno studente, prima dell'entrata in vigore del programma LLP (2007-2013), ha usufruito di n.1 borsa per un periodo di tirocinio Leonardo nell'ambito del programma Leonardo da Vinci, può usufruire di **una** borsa per un periodo di studio Erasmus e di **una** borsa Erasmus per un Master Erasmus Mundus.

La durata totale massima eleggibile per la mobilità di ciascuno studente è pari a 24 mesi.

Distinti saluti,

(firmato)
Dott.ssa Clara Grano
Coordinatore Nazionale ERASMUS

6. DOCUMENTI UTILI

6.3. Principi fondamentali del periodo di studio/placement Erasmus

1. Il punto di partenza fondamentale per il riconoscimento Erasmus è il Learning/Training Agreement

Partendo dal presupposto che la valutazione dei risultati accademici di uno studente si effettua per attestare che lo studente ha completato, o che ha completato in parte, il programma di studio o il piano di lavoro accordato, e che Erasmus non fornisce alcuna procedura con cui il piano di lavoro completato da uno studente Erasmus possa essere valutato per garantire il riconoscimento accademico, ecco che il Learning/Training Agreement (LA/TA) assume un ruolo di primaria importanza nella procedura del riconoscimento Erasmus.

Ne consegue, pertanto, che ogni mobilità Erasmus intrapresa in modo appropriato sarà preceduta da un Learning/Training Agreement previamente sottoscritto dalle tre parti coinvolte: lo studente, l'istituto di partenza e l'Istituto o Impresa/Ente/Organizzazione ospitante. Per garantire trasparenza, esattezza e amministrazione appropriata, tutti i Learning/Training Agreement devono essere redatti in forma scritta e devono essere firmati da tutti gli interessati. Tale condizione è posta esplicitamente nella Guida per le Agenzie Nazionali a cui si fa riferimento di seguito.

E' possibile modificare un Learning/Training Agreement se le circostanze lo richiedono, ma ogni modifica deve essere accettata formalmente e sottoscritta dalle tre parti interessate.

2. Principio: Non ci può essere nessuna violazione al Learning/Training Agreement da parte dell'Istituto di appartenenza:

Per fugare ogni dubbio sull'obbligo che l'Istituto di appartenenza ha di rispettare tutto ciò che è stato concordato nel Learning/Training Agreement, occorre innanzitutto stabilire che non ci può essere nessuna violazione all'accordo da parte dell'Istituto di appartenenza.

Gli obblighi fondamentali delle tre parti riguardo una mobilità Erasmus sono le seguenti:

1. Lo studente si impegna a seguire e a completare in modo soddisfacente un programma di studio o un piano di lavoro concordato. Cause di forza maggiore, come ad esempio la malattia, possono giustificare il mancato raggiungimento di tale obiettivo.

2. L'Istituto/Impresa/Ente/Organizzazione ospitante si impegna a fornire allo studente l'istruzione/formazione e il supporto come concordato. Cause di forza maggiore possono giustificare il mancato rispetto di tale impegno da parte dell'Istituto/Impresa/Ente/Organizzazione ospitante.

3. L'Istituto di appartenenza si impegna a riconoscere allo studente Erasmus i risultati del periodo di studio/formazione trascorso nella maniera o nella misura specificata nel Learning/Training Agreement. E' difficile riscontrare delle circostanze che giustifichino il rifiuto dell'Istituto di appartenenza di mettere in atto quanto concordato con uno studente Erasmus.

3. Condizioni per la realizzazione di un Learning/Training Agreement:.

E' chiaro che le tre parti coinvolte devono accordarsi sul contenuto dettagliato di un LA/TA Tuttavia, se la mobilità deve soddisfare la condizione Erasmus del "pieno riconoscimento" alcuni imperativi Erasmus dovranno essere osservati. Full recognition shall be given to students for satisfactorily completed activities specified in the compulsory *Learning Agreements*.

Parte integrante del proprio programma di studio/piano di lavoro

Nell' Erasmus University Charter (EUC) l'Istituto si è impegnato a garantire, agli studenti che abbiano completato in maniera soddisfacente il periodo di studio all'estero, il pieno riconoscimento delle attività specificate nel programma di studio (LA) o nel piano di lavoro (TA). Ciò vuol dire che il programma specificato nel Learning/Training Agreement deve comprendere discipline che possano essere integrate nel programma di studio/formazione di partenza dello studente e in tal modo assicurare il

progresso dello stesso verso la propria laurea/diploma. Il problema è se assicurare che il periodo Erasmus costituisca parte integrante del programma di studio/formazione dell'Istituto di appartenenza, equivale a garantire che la mobilità non sarà causa di una perdita di tempo o di crediti.

4. Condizioni per il riconoscimento del periodo Erasmus e Learning Agreement/Training Agreement

Prima che uno studente inizi il proprio periodo di studio Erasmus l'Istituto di appartenenza deve controllare che il piano di studio da svolgere all'estero sia coerente con la laurea o il diploma per il quale lo studente sta studiando e che di conseguenza il periodo Erasmus potrà essere riconosciuto.

5. Conclusioni

E' evidente che spesso c'è divergenza tra la teoria del riconoscimento Erasmus e la sua messa in pratica. Ed è ugualmente evidente che la soluzione al problema sta nella elaborazione e nella realizzazione del Learning/Training Agreement.

Per risolvere la questione è necessario introdurre un programma rigoroso che assicuri che:

1. Prima dell'inizio del periodo di mobilità:

Un Learning/Training Agreement chiaro, esaustivo e personale sia elaborato prima dell'inizio di ogni mobilità Erasmus.

2. Dopo il rientro dello studente:

Non esistono motivi che possano giustificare l'inosservanza del Learning/Training Agreement da parte dell'Istituto di appartenenza, ciò vuol dire che non ci può essere un rallentamento nella carriera verso la laurea o il diploma per uno studente che abbia completato una mobilità Erasmus in modo soddisfacente.